

INCERTEZZE GIURISPRUDENZIALI SUL MOMENTO DI PRODUZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA CIVILE

FRANCESCO MARIA SIMONCINI*

Il contributo analizza lo stato della giurisprudenza di legittimità sul problema del momento in cui la sentenza civile produce i propri effetti dichiarativi e costitutivi. Ricostruiti i principali interventi a proposito dei due “sistemi di norme” che hanno consentito alla Corte di prendere posizione su tale interrogativo (l’art. 282 c.p.c., sulla provvisoria esecutività della sentenza, e le disposizioni relative alle sospensioni del processo, utili per individuare il momento in cui scatta il vincolo extraprocessuale della decisione), l’autore rileva l’esistenza di profili di contraddizione fra orientamenti giurisprudenziali, non ancora del tutto superati. Infine, vengono svolte alcune riflessioni problematiche circa un possibile itinerario di ricerca in ordine all’efficacia “attenuata” della sentenza civile non definitiva.

The paper analyses the state of the jurisprudence of legitimacy on the issue of when a civil judgment produces its declaratory and constitutive effects. After reconstructing the main interventions on the two “systems of rules” that have allowed the Court to take a position on this question (Article 282 of the Code of Civil Procedure, on the provisional enforceability of the judgment, and the provisions on the suspension of proceedings, useful for identifying the moment in which the extra-trial constraint of the decision is triggered), the author notes the existence of contradictions between jurisprudential orientations, not yet completely overcome. Finally, some problematic reflections are made on a possible research itinerary regarding the “soft” effectiveness of the non-final civil judgment.

SOMMARIO: 1. La provvisoria esecutività delle condanne dipendenti da statuizione di mero accertamento in un recente intervento della Cassazione. – 2. I “luoghi di emersione” degli orientamenti giurisprudenziali sul momento di produzione degli effetti della sentenza: i) l’art. 282 c.p.c. e la provvisoria esecutività di condanne dipendenti da capo di mero accertamento o costitutivo della sentenza. – 2.1. Qualche cenno al criterio discretivo dell’intensità dei nessi. – 3. (Segue) ii) il momento del vincolo extraprocessuale della sentenza. – 4. Contraddizioni sul momento di produzione degli effetti. 5 – Felici segnali di svolta e alcuni spunti (problematici) di riflessione.

*Dottore in Giurisprudenza, laureato presso l’Università degli Studi di Firenze.

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN © 2022 F.M. Simoncini. This is an open access article, blind-peer reviewed, published by Firenze University Press under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:

<https://riviste.fupress.net/index.php/nuovagiuridica>

1. *La provvisoria esecutività delle condanne dipendenti da statuizione di mero accertamento in un recente intervento della Cassazione.* – I frequenti interventi della Corte di Cassazione sul momento di produzione degli effetti della sentenza civile – se dal passaggio in giudicato o già alla pubblicazione della pronuncia non definitiva – davvero non riescono a placare un dibattito che, ormai, agita gli interpreti da più di un secolo¹. L'ultimo contributo a questa *querelle* che merita di essere segnalato è quello, risalente alla fine dello scorso anno, della terza sezione civile². In sintesi, questa è la vicenda su cui è stata chiamata a giudicare: l'attore domanda la declaratoria di nullità di un contratto di compravendita e le conseguenziali restituzioni dei beni immobili trasferiti alla controparte; il giudice di primo grado accoglie le domande, condannando il convenuto alle restituzioni; l'attore avvia un processo esecutivo per il rilascio; il convenuto sperimenta opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, sostenendo che «non si possono anticipare gli effetti esecutivi della sentenza che dispone il rilascio di beni prima che passi in giudicato la pronuncia che ha deliberato la nullità dell'atto traslativo delle proprietà oggetto di contesa».

La questione viene portata all'attenzione della Suprema Corte, che decide così: l'effetto d'accertamento della nullità del contratto – ma le stesse conclusioni valgono quando il capo pregiudiziale abbia natura costitutiva – si produce solo

¹ In realtà, già nel vigore del codice civile del 1865 si contrapponevano orientamenti drasticamente contrastanti sul momento in cui si generasse l'«autorità» della sentenza. Per alcuni si produceva sin dal primo grado (L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1905, V, p. 21); per altri doveva attendersi la preclusione delle impugnazioni ordinarie (L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, Torino, 1877, III, 2, p. 897); per altri ancora doveva attendersi la preclusione delle impugnazioni ordinarie e di quelle straordinarie (A. GATTI, *Dell'autorità del giudicato civile*, Torino, 1902, pp. 61-62, spec. 64). Tali contrasti, poi, si acuirono durante il secolo scorso: per la postergazione degli effetti della sentenza alla preclusione delle impugnazioni ordinarie e del ricorso per cassazione (all'epoca qualificato dalla legge come impugnazione straordinaria) v. G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 951; per l'immediata «autorità» della sentenza v. L. MORTARA, *Manuale della procedura civile*, Torino, 1926, p. 3. Cenni al dibattito storico si trovano, da ultimo, in U. COREA, *Effetti delle sentenze di annullamento non passate in giudicato e doveri degli amministratori*, in *Le Società*, 2022, p. 356.

² Cass., 8.10.2021, n. 27416, in *Foro italiano*, 2022, pp. 662 e segg., con nota di C.M. CEA, 13 *L'esecutorietà della statuizione di condanna conseguente ad un capo costitutivo della sentenza: un problema in cerca di soluzione*.

dal passaggio in giudicato; il capo di condanna alle restituzioni, comunque, è subito eseguibile, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., per il quale «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti»; l'immediata esecutività del capo condannatorio, infatti, viene meno solo quando quest'ultimo sia «sinallagmaticamente dipendente» dall'effetto costitutivo, o di mero accertamento, oppure ne rappresenti il «corrispettivo»; allorché, invece, sia «accessorio» o, come nella vicenda in esame, «meramente dipendente», la regola della provvisoria esecutività opera senza deroghe.

Enucleiamo gli snodi argomentativi del ragionamento della Corte. Il primo è questo: quando l'art. 282 c.p.c. introduce la regola della provvisoria esecutività della sentenza, si riferisce esclusivamente alla efficacia di titolo esecutivo della decisione, inevitabilmente correlata alle sole statuizioni di condanna. Il secondo è che gli effetti dichiarativi e costitutivi della sentenza, invece, si generano dal passaggio in giudicato. Il terzo snodo è che è possibile definire un ventaglio di nessi fra statuizioni di mero accertamento (o costitutive) e conseguenti statuizioni condannatorie, così che a nessi più stretti (sinallagmaticità e corrispettività) corrisponde il venir meno dell'efficacia esecutiva del capo di condanna, mentre a nessi più laschi (accessorietà e mera dipendenza) no.

La decisione della Suprema Corte, come anticipato, è solo l'ultima di una lunga serie di pronunce del giudice di legittimità su questo tema. Nei prossimi paragrafi ripercorreremo lo stato della giurisprudenza, con l'obiettivo di evidenziare le contraddizioni che la animano e così suggerire il recupero di una minima coerenza sistematica.

2. I “luoghi di emersione” degli orientamenti giurisprudenziali sul momento di produzione degli effetti della sentenza: i) l'art. 282 c.p.c. e la provvisoria esecutività di condanne dipendenti da capo di mero accertamento o costitutivo della sentenza. – Il primo “luogo di emersione” della questione del momento di produzione degli effetti della decisione giudiziale – lo si è visto ripercorrendo la pronuncia con cui

si è aperto il paragrafo precedente – è l’interpretazione dell’art. 282 c.p.c., sulla provvisoria esecutività delle sentenze civili. Prima di passare in rassegna lo stato della giurisprudenza sul punto, è bene rammentare per sommi capi il dibattito che si agita attorno alla regola sancita dall’art. 282 c.p.c. Ebbene, la l. n. 353 del 1990, modificando l’art. 282 previgente, generalizzò la previsione dell’immediata esecutività delle sentenze, sino a quel momento operante di diritto solo in casi tassativi (es. condanne a favore del lavoratore) e altrimenti conseguibile solo a mezzo di un espresso provvedimento del giudice di prime cure, che poteva rilasciarsi «se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo».

L’interpretazione del novellato art. 282 c.p.c. generò sin dalla sua introduzione enormi contrasti in dottrina. In sintesi, il “pomo della discordia” fu questo: quando si afferma che «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti», a che specie di sentenza ci si riferisce? Per dirla in modo più netto: quali sono gli effetti che tale disposizione consente alla sentenza di produrre da subito, prima del passaggio in giudicato?

Ora, secondo alcuni l’art. 282 c.p.c. anticiperebbe tutti gli effetti tradizionalmente ricollegati alla sentenza civile³, vale a dire l’effetto costitutivo, l’effetto dichiarativo⁴ e l’efficacia esecutiva (intesa come efficacia di titolo esecutivo)⁵.

³ Per questa classificazione degli effetti della sentenza, v. il classico studio di E.T. LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, rist. Milano, 1962.

⁴ Salvo capire, poi, se tale effetto rappresenti una entità diversa dal “far stato a ogni effetto” che l’art. 2909 c.c. definisce cosa giudicata (sostanziale) e riferisce alla sentenza rispetto alla quale siano preclusi i mezzi ordinari di impugnazione ex art. 324 c.p.c. Come noto, le tesi che si contendono il campo sono due: da un lato, v’è il pensiero di LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza*, cit., *passim*, per il quale l’efficacia dichiarativa della sentenza è altro dall’autorità della cosa giudicata, la quale consiste nella particolare stabilità che, entro certi limiti (oggettivi e soggettivi), e solo al passaggio in giudicato, gli effetti della sentenza conseguono; dall’altro, v’è l’opinione di chi crede che cosa giudicata sostanziale ed effetto dichiarativo (o d’accertamento) della sentenza siano due concetti coincidenti (così, *ex multis*, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2019, II, pp. 467-470).

⁵ Questa è l’opinione, per tutti, di G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010, p. 275. In precedenza, v. le aperture di F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano, 1979, pp. 90-91.

Altri, diversamente, ritengono che l'art. 282 c.p.c. si riferisca solo all'efficacia esecutiva e riguardi, pertanto, esclusivamente statuizioni condannatorie⁶. È questa, per intendersi, la posizione assunta dalla decisione riportata in apertura.

Vi sono buoni argomenti per sostenere l'una o l'altra posizione⁷. Tuttavia, non interessa qui schierarsi. Ai fini che ci siamo posti, è sufficiente osservare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sin da subito, ha fatto propria la lettura più restrittiva dell'art. 282 c.p.c.: tale norma si riferisce solo all'efficacia esecutiva *stricto sensu* della sentenze e, quindi, concerne solamente le statuizioni di tipo condannatorio.

Ma affermare che l'art. 282 c.p.c. si riferisce esclusivamente al momento della genesi dell'efficacia di titolo esecutivo della sentenza lascia del tutto impregiudicato l'interrogativo sul momento di produzione degli effetti dichiarativi e costitutivi della sentenza. Proprio l'urgenza di prendere posizione su casi come quello con cui si è aperta questa nota – vale a dire ipotesi in cui il capo condannatorio del provvedimento dipenda da un capo di mero accertamento o costitutivo, oggetto anch'esso del giudizio in forza di un cumulo oggettivo di cause – ha imposto alla Corte di “uscire allo scoperto” anche sotto questo profilo.

Il primo intervento con cui la Cassazione prese posizione sul punto risale al

⁶ *Ex multis*, v. G. TRISORIO LIUZZI, *Centralità del giudicato al tramonto?*, Napoli, 2016, pp. 65-66, e S. MENCHINI, *Il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile. Osservazioni a prima lettura*, in *Giustizia civile*, 2015, p. 355 in nota 22.

⁷ A favore della tesi restrittiva, per esempio, vengono solitamente ricordati gli artt. 431 e 447-*bis* c.p.c., che, in materia rispettivamente di controversie lavorative e di locazione, comodato ed affitto, parlano espressamente di provvisoria esecutività delle sole sentenze di condanna. Per la tesi estensiva, si riportano argomenti di carattere letterale (l'art. 282 c.p.c. non si riferisce solo alle condanne), storico (i lavori preparatori mostrano una certa “apertura” all'efficacia immediata di certe sentenze di tipo costitutivo) e costituzionale (perché così non si tratterebbe in modo eccessivamente deteriore chi agisce per ottenere una condanna, che beneficia della immediata efficacia di titolo esecutivo, e chi agisce per ottenere un mero accertamento o un effetto costitutivo, che dovrebbe attendere per sortire gli effetti sperati il passaggio in giudicato).

2007⁸. La questione che si poneva era quella della provvisoria esecutività (o meno) della condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo, consequenziale ad una statuizione costitutiva *ex art. 2932 c.c.*, con cui il giudice aveva disposto la produzione degli effetti del contratto definitivo non concluso a seguito della stipula del preliminare. Schierandosi per la prima e ultima volta in questo senso, la Cassazione affermò che le statuizioni condannatorie dipendenti da quella costitutiva sono senz'altro immediatamente esecutive (tanto quella al pagamento del prezzo, quanto, se fosse stata chiesta, quella all'immissione nel possesso del bene oggetto del preliminare); e che la provvisoria esecutività delle condanne dipendenti suppone necessariamente che alla statuizione contenuta in ogni sentenza debba riconoscersi una «certa efficacia», che è quella «di consentire l'attuazione forzata della dipendente statuizione condannatoria del giudice». Sicché, «se questo equivale a dire che la sentenza nel suo contenuto di accertamento e nel suo contenuto di costituzione, modificazione od estinzione di una determinata situazione giuridica o di un certo rapporto, sono considerate efficaci dall'ordinamento prima del loro passaggio in cosa giudicata, l'affermazione può condividersi».

Queste conclusioni innescarono un vivace dibattito in dottrina⁹, il quale condusse a un radicale mutamento di posizione, appena tre anni dopo, ad opera delle Sezioni Unite¹⁰. Chiamata a decidere nuovamente sulla immediata esecutività di statuizioni condannatorie dipendenti da un capo costitutivo di sentenza *ex art. 2932 c.c.*, la Corte, da un lato, aderì alla tesi per cui gli effetti costitutivi e dichiarativi della sentenza si producono esclusivamente al passaggio in giudicato; dall'altro, negò la provvisoria esecutività alle condanne dipendenti,

⁸ Cass., 3.9.2007, n. 18512.

⁹ Il più critico fu G. GUIZZI, *Inadempimento a preliminare di compravendita ed effetti della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non ancora coperta dal giudicato: un equilibrio difficile*, in *Corriere giuridico*, 2008, pp. 350 e segg.

¹⁰ Cass., Sez. Un., 22.2.2010, n. 4059, con nota di M.A. IUORIO, *La provvisoria esecutività delle sentenze costitutive e l'art. 282 c.p.c.: ultimissime dalla Suprema Corte*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2010, pp. 280 e segg.

in forza della considerazione per cui «non è possibile dare esecuzione ad obblighi che sul piano sostanziale non sono ancora sorti». In altro passaggio della motivazione, la Corte limitò poi la portata dell'affermazione, specificando che l'immediata esecutività della condanna dipendente viene meno solo quando essa sia legata al capo costitutivo pregiudiziale «da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta “corrispettiva” – del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva»; al contrario, è da ritenersi provvisoriamente esecutiva la condanna «meramente dipendente» dall'effetto costitutivo¹¹.

A partire da questa pronuncia, archiviato il precedente eterodosso del 2007, tutte le volte che la Corte ha dovuto esprimersi direttamente sull'interpretazione dell'art. 282 c.p.c. ha ribadito l'adesione alla tesi restrittiva e, ragionando sull'esecutività dei capi condannatori dipendenti, ha sempre tenuto fede all'orientamento per cui gli effetti dichiarativi e costitutivi delle sentenze si producono dal passaggio in giudicato.

2.1. *Qualche cenno al criterio discrezionale dell'intensità dei nessi.* – Abbiamo visto il criterio discrezionale della sinallagmaticità o della mera dipendenza, coniato nel 2010 dalle Sezioni Unite per distinguere, rispettivamente, i capi condannatori dipendenti immediatamente esecutivi da quelli che devono attendere il passaggio in giudicato. Nel tempo, il giudice di legittimità ha ulteriormente affinato tale canone.

La prima puntualizzazione vi fu immediatamente dopo l'intervento “miliare” del 2010. Si chiedeva alla Corte – curiosamente proprio alla terza sezione civile, quella sconfessata dalle Sezioni Unite – se dovesse considerarsi provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni dipendente dalla produzione dell'effetto revocatorio *ex art. 2901 c.c.*, qualificato come costitutivo

¹¹ Per approfondimenti sul punto v. I. PAGNI, *Il contratto nel processo. Questioni controverse nell'esercizio dell'azione contrattuale in giudizio*, Milano, 2022, in corso di pubblicazione, p. 120.

dal ricorrente e poi anche dalla Corte¹². La Cassazione, non disattendendo formalmente il criterio discretivo della sinallagmaticità/mera dipendenza, rispose affermativamente, qualificando il nesso che lega il capo costitutivo pregiudiziale e quello condannatorio come di mera dipendenza e dunque sufficientemente debole da tollerare che venga portato coattivamente a esecuzione un effetto sostanziale che, sulla carta, ancora non è venuto a esistenza¹³.

Il quadro dei nessi si è ulteriormente complicato nel 2019. Chiamata a decidere sulla provvisoria esecutività della condanna al pagamento di un conguaglio dipendente da un capo costitutivo pregiudiziale di scioglimento di una comunione, la Corte introdusse l'ulteriore nesso della «corrispettività», sempre al fine di negarne l'immediata efficacia esecutiva¹⁴.

Volendo tracciare un primo quadro di sintesi, e riservandoci di formulare alcune osservazioni critiche a mo' di conclusione, gli interventi della Cassazione in ordine all'interpretazione dell'art. 282 c.p.c. permettono di ricavare questi dati: i) l'art. 282 c.p.c. viene riferito soltanto all'efficacia di titolo esecutivo della sentenza (perciò di condanna); ii) gli effetti costitutivi e dichiarativi vengono intesi come nascenti solo dal passaggio in giudicato; iii) comunque, ciò non osta – nella prospettiva della Corte – a che possa manifestarsi la provvisoria esecutività dei capi condannatori meramente dipendenti o accessori rispetto al capo costitutivo o dichiarativo pregiudiziale, mentre osta a che possa manifestarsi la provvisoria esecutività dei capi condannatori legati al capo costitutivo o dichiarativo pregiudiziale da un nesso di corrispettività o sinallagmaticità.

¹² Ma v., per la qualificazione della sentenza che decide sull'azione revocatoria come di mero accertamento, I. PAGNI, *La natura dell'azione revocatoria*, in *Corriere giuridico*, 2021, pp. 821 e segg.

¹³ Cass., 29.7.2011, n. 16737, con nota di M. GABOARDI, *Provvisoria esecutorietà della sentenza di revocatoria fallimentare*, in *Il Fallimento*, 2011, pp. 1398 e segg.

¹⁴ Cass., 30.1.2019, n. 2537, annotata da M.L. GUARNIERI, *Sinallagmaticità, corrispettività e dipendenza nei rapporti tra capi condannatori e capi costitutivi. Precisazioni in tema di esecutività provvisoria delle sentenze*, in *Judicium*, consultato il 5.8.2022.

3. (Segue) ii) *Il momento del vincolo extraprocessuale della sentenza.* – Almeno sino a qualche mese fa, indagando gli orientamenti della Suprema Corte a proposito del momento a partire dal quale la sentenza proietta i propri effetti accertativi o costitutivi vincolanti su processi relativi a rapporti giuridici dipendenti, tutti avremmo provato un certo stupore nel rilevare la netta contraddittorietà con le conclusioni a cui da oltre un decennio la Corte ci ha abituati quando si esprime a proposito dell'interpretazione dei limiti oggettivi dell'art. 282 c.p.c. e della questione delle condanne dipendenti.

Le Sezioni Unite, difatti, nel 2012, ragionando a proposito dell'interpretazione delle norme relative alle sospensioni del processo civile (artt. 295-297 e 337, co. 2, c.p.c.), affermarono che la sentenza di primo grado – senza distinguere a seconda della sua natura, costitutiva o dichiarativa – è immediatamente vincolante per i giudici di altri processi contestualmente pendenti e relativi a rapporti giuridici dipendenti¹⁵. Ed è curioso osservare che tale presa di posizione viene fondata proprio facendo leva sull'art. 282 c.p.c., letto però esattamente “al rovescio” di come la stessa Corte, negli stessi anni e ancora oggi, lo intende quando ne ragiona *ex professo*. Riportiamo, di seguito, i passaggi più emblematici:

«L'ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di partenza, proclama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme a diritto dal

¹⁵ Cass., Sez. Un., 19.6.2012, n. 10027, annotata, in senso critico, da C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di “svaporamento”*, in *Corriere giuridico*, 2012, pp. 1133 e segg.; E. D'ALESSANDRO, *Le Sezioni Unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra artt. 295 e 337 c.p.c.: much ado about nothing?*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2012, pp. 2601 segg.; S. MENCHINI, *Le Sezioni Unite sui rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince*, in *Rivista di diritto processuale*, 2013, pp. 683 e segg.; B. ZUFFI, *Le Sezioni Unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata*, in *Corriere giuridico*, 2012, pp. 1322 e segg. In senso adesivo, J. POLINARI, *Le sezioni unite tornando sull'art. 337, cpv., c.p.c. e riaffermano l'efficacia dichiarativa della sentenza impugnabile. Spunti per una lettura sistematica*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2013, pp. 614 e segg.; C. CAVALLINI, *L'efficacia della sentenza impugnata*, in *Rivista di diritto processuale*, 2015, pp. 339 e segg.

giudice, terzo ed imparziale (art. 111 Cost., comma 2) [...]. Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite».

Queste affermazioni sono state condivise a stretto giro dalle sezioni semplici, che hanno ritenuto di accogliere una opposizione a decreto ingiuntivo, perché emesso sulla base di una delibera condominiale annullata, anche se con sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato¹⁶.

4. *Contraddizioni sul momento di produzione degli effetti.* – L'indagine svolta sin qui degli orientamenti della Corte a proposito del momento di produzione degli effetti dichiarativi e costitutivi della sentenza – tirando le fila – evidenzia palesi contraddizioni, che francamente ragioni di coerenza del sistema suggerirebbero di superare¹⁷. Quando si ragiona della provvisoria esecutività di condanne dipendenti da capi costitutivi o dichiarativi di sentenza, si afferma che gli effetti dichiarativi e costitutivi si generano dal passaggio in giudicato, ragion per cui ci si preoccupa di negare l'immediata esecutività alle statuizioni condannatorie che siano connesse a quelle costitutive o dichiarative pregiudiziali da nessi particolarmente intensi. Viceversa, quando si affrontano le norme sulle sospensioni del processo si conclude nel senso che la sentenza civile (quale che sia il suo contenuto) è immediatamente vincolante in giudizi aventi ad oggetto rapporti condizionati dall'effetto giuridico accertato oppure costituito, modificato o estinto.

Il minimo che possa auspicarsi, in un quadro simile, è che delle due strade se ne scelga una e la si porti sino in fondo: o la sentenza produce subito gli effetti dichiarativi e costitutivi, e allora il vincolo extraprocessuale scatta già in primo grado e meritano di essere definitivamente archiviati tutti i complessi orientamenti in tema di esecutività delle condanne dipendenti; o la sentenza

¹⁶ Cass., 14.11.2012, n. 19938, in *CED online*.

¹⁷ Rileva incidentalmente dei profili di contraddittorietà negli orientamenti della Cassazione anche MENCHINI, *Le Sezioni Unite*, cit., p. 687.

produce i propri effetti dal passaggio in giudicato, e allora se, da un lato, v'è una logica nell'indugiare sul criterio dei nessi, dall'altro dovrebbe superarsi la lettura offerta nel 2012 per cui il provvedimento di prime cure è immediatamente suscettibile di manifestare i propri effetti conformativi su giudizi dipendenti.

5. *Felici segnali di svolta e alcuni spunti (problematici) di riflessione.* – In conclusione, una “buona nuova” e qualche spunto di riflessione su alcune delle questioni affrontate, volutamente formulate in maniera dubitativa.

Partiamo dalla notizia positiva. Negli ultimi mesi, le Sezioni Unite hanno nuovamente preso posizione sul tormentato tema delle sospensioni del processo, esprimendosi sul momento del vincolo extraprocessuale della sentenza. I profili toccati dalla decisione sono molti e non è possibile, in questa sede, offrirne neppure un breve riepilogo. Piuttosto, basti osservare quanto segue: a proposito della “forza” della sentenza civile non passata in giudicato, diversamente dalla soluzione accolta con la pronuncia del 2012, si è affermato che il giudice del processo dipendente in cui essa sia invocata non è affatto vincolato a decidere conformemente laddove non si ritenga persuaso della soluzione ivi offerta alla questione pregiudiziale¹⁸. In altri termini, siamo dinanzi ad un passo significativo verso la prospettiva della postergazione degli effetti dichiarativi e costitutivi della sentenza al passaggio in giudicato, e ciò consente di recuperare quell'armonia sistematica sino ad oggi mancante e che più sopra si è invocata. Non resta che osservare quali saranno i prossimi sviluppi.

E veniamo agli spunti di riflessione. Evito volutamente di soffermarmi sulla questione «da far tremare i polsi»¹⁹ dell'interpretazione preferibile in tema di momento degli effetti della sentenza: non vi è modo di affrontarla con la cura che essa meriterebbe. Piuttosto, vorrei spendere alcune parole sul criterio dei

¹⁸ Cass., Sez. Un., 29.7.2021, n. 21763, in *Rivista di diritto processuale*, 2022, pp. 283 e segg. Laddove la sentenza invocata sia appellata, al giudice sarà concessa anche la terza scelta della sospensione facoltativa *ex art. 337, co. 2, c.p.c.*

¹⁹ L'espressione è di CEA, *L'esecutorietà*, cit., c. 66g.

nessi, dando per buono il presupposto su cui esso si fonda, per cui gli effetti dichiarativi e costitutivi si produrrebbero dal passaggio in giudicato, uscito rinvigorito dalla pronuncia di cui si è dato conto da ultimo. Mi pare opportuno analizzare separatamente l'ipotesi delle condanne dipendenti da statuizione di mero accertamento da quella delle condanne dipendenti da statuizione costitutiva.

Nel primo caso, non vedo ragioni per negare, in presenza di nessi “forti”, l'esecutività immediata alle condanne dipendenti. Infatti, tutte le condanne includono un accertamento, pur quando siano richieste in via autonoma, sicché – ad essere conseguenti – si dovrebbe negare sempre ad esse l'esecutività. Ma con ciò, neppure a dirlo, si finirebbe per abrogare il disposto dell'art. 282 c.p.c. Il fatto che sia richiesto un accertamento in via principale del rapporto su cui si fonda il diritto oggetto della condanna, a mio avviso, non sposta i termini della questione. Quest'ultimo, infatti, versa in entrambi i casi nella medesima “condizione”: quella d'essere un diritto la cui esistenza è incerta. E il grado d'incertezza non aumenta se alla richiesta di condanna “pura e semplice” si cumuli, pregiudizialmente, una domanda di mero accertamento. Si consideri poi che, opinando in tal senso, è plausibile che si incentivino, di fatto, pratiche dilatorie per cui, ad esempio, a fronte di una domanda attorea volta ad ottenere una condanna “pura e semplice” al convenuto – per vanificarne l'esecutività provvisoria – basterebbe domandare in riconvenzionale l'accertamento in via principale del rapporto pregiudiziale.

A fronte di condanne dipendenti da statuizioni di tipo costitutivo il discorso si complica: qui, effettivamente, il rapporto giuridico oggetto della condanna subito esecutiva, aderendo alla tesi che rinvia gli effetti della pronuncia al momento del giudicato formale, certamente non esiste al momento in cui viene attivata l'esecuzione sulla base di essa. Così è tanto in presenza di nessi di tipo sinallagmatico (per la giurisprudenza, nel caso dell'art. 2932 c.c.), quanto di tipo corrispettivo (per la giurisprudenza, nel caso della condanna al

conguaglio, rispetto al capo di scioglimento della comunione), quanto, infine, di tipo meramente dipendente (per la giurisprudenza, nel caso della condanna alle restituzioni conseguenti ad una statuizione revocatoria *ex art. 2901 c.c.*). E allora, probabilmente, ad esser coerenti la provvisoria esecutività delle condanne dipendenti da capo costitutivo dovrebbe essere negata sempre. Comunque, anche in tale ipotesi ritengo preferibile seguire la strada dell'esecutività di tutte le condanne dipendenti, senza differenziazione alcuna. Ciò per l'essenziale ragione che non appare rispettoso del tenore dell'art. 282 c.p.c. introdurre distinzioni di cui nella disposizione non vi è traccia.

Piuttosto, nell'ottica che si predilige, credo che la riflessione possa imboccare una direzione interessante sforzandosi di comprendere se, oltre all'efficacia di titolo esecutivo, promani già dalla decisione di primo grado anche un qualche effetto di tipo sostanziale, magari diverso dall'effetto costitutivo. Effetto che potrebbe descriversi come *attenuato*, perché non ancora costitutivo in senso proprio (giacché la costitutività, potrebbe pensarsi, porta con sé il fatto che quell'effetto sia "percepito", vincoli tutti giudici di altri processi), ma già sufficientemente forte da consentire alla parte di conseguire una situazione di fatto corrispondente alla situazione di diritto in corso di modificazione²⁰; e contraddistinto da un contenuto, per così dire, *liceizzante* il godimento del bene della vita cui l'attore ambisce. Effetto che non è già la fissazione di una regola di condotta fra le parti sostitutiva di quella promanante dalla legge generale e astratta; effetto che è qualcosa di simile all'immissione *non* nella titolarità del diritto, bensì nel suo *possesso*²¹. Ma così già tocchiamo sponde terribilmente incerte di teoria generale del diritto. Meglio, allora, interrompere qui il flusso dei pensieri, lasciando volutamente le carte scompagnate sul tavolo.

²⁰ Cfr. G. PUGLIESE, voce *Giudicato civile (dir. vig.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1969, XVIII, p. 812.

²¹ Il riferimento è alla illuminante dottrina di E. FINZI, *Il possesso dei diritti*, Roma, 1915.